

Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute e la Struttura sanitaria «Struttura» per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA per l'anno 2017.

L'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) P. IVA 92005870909 con sede in Sassari , nella persona del Direttore della ASSL _____delegato alla stipulazione del contratto giusta deliberazione ATS n. 11 del 18.01.2017

e

La Struttura sanitaria «Struttura»(di seguito denominata Struttura) P. IVA 0«P_IVA» con sede in «Sede_legale_comune» nella «Sede_legale_via», nella persona del Legale Rappresentante Dott. «Rappresentante_legale» dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;

- che la DGR 23/58 del 18.07.2002 "Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica" ha previsto che la Regione Sardegna, a far data dalla entrata in vigore del DPCM 29.11.2001, garantirà presso le Aziende ASSLL l'erogazione gratuita delle visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico –sportive agonistiche ai minori di

	età ed ai portatori di handicap, individuando quale tariffa onnicomprensiva la somma di € 40 (Quaranta)	
	-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti tesserati nelle società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti dei maggiorenni è assoggettata al tariffario regionale	
	-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva non agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti attività sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell'istituzione scolastica, per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti degli altri soggetti è assoggettata al tariffario regionale	
	-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 prevede che i centri privati autorizzati e/o accreditati di Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le attività sulla persona comprese nei LEA previo apposito contratto stipulato con la ASL competente per territorio	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:	
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura «Struttura» è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. «accreditamento» e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.	
	Il contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	

	- il volume e il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'Allegato Y al presente	
	atto)	
	- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
	- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;	
	L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii	
	- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni	

	oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso	
	dell'accREDITAMENTO istituzionale possedga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-	
	nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le	
	carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per	
	gli adempimenti di competenza.	
	L'ATS dovr accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle branche au-	
	torizzate e accreditate dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del per-	
	corso di accREDITAMENTO definitivo, che la capacit operativa sia stata oggetto di ri-	
	modulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della	
	Regione e che i volumi di attivit siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal	
	provvedimento di autorizzazione.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-	
	genza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli	
	stessi.	
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
	La Struttura eroga prestazioni di medicina dello sport con l'assetto organizzativo de-	
	finito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto	
	per farne parte integrante e sostanziale.	
	La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, 	
	specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre-	
	sentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la	
	mansione svolta dal predetto personale, l'Unit Operativa di appartenenza,	
	l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonch il tipo di contratto applicato e per il	
	personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia dedicato	
	a pi attivit dovr essere indicato l'orario dedicato a ciascun attivit. Tale elenco	
	4	

nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda e all'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale ogni eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia. Con le stesse modalità si procederà nelle ipotesi in cui a seguito di accertamenti compiuti in sede di verifica emerga la presenza di professionisti che prestano attività lavorativa presso altre Strutture accreditate e convenzionate laddove il monte ore complessivo settimanale per ciascun professionista superi le 45/48 ore settimanali e anche nelle ipotesi in cui uno stesso professionista risulti presente nelle medesime fasce orarie in altra Struttura della medesima o diversa branca.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione	
	dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni	
	che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti fina-	
	lizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbli-	
	gatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio	
	personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal pre-	
	sente contratto.	
	Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di ac-	
	creditamento	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte	
	della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari di ATS presso la Struttura;	
	al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresen-	
	tante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
	Qualora ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente	
	Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per	
	l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi	
	costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi	
	dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e deter-	
	mina la conseguente sospensione del presente contratto.	
	Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, ATS potrà risolvere di	
	diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale	
	comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità.	
	Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento	

da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della Azienda.

Per accettazione

Firma Legale rappresentante struttura

Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, non oltre i limiti ivi indicati, le prestazioni di cui all'allegato Y, parte integrante del presente contratto.

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva, coadiuvato, ove necessario e nei limiti delle competenze proprie del profilo d'appartenenza, da personale tecnico e infermieristico, e ferma la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva. I predetti accertamenti, anche se non contemplati tra quelli di cui alle suddette Tabelle A e B, in quanto funzionali al rilascio della certificazione, dovranno essere ricompresi nell'ambito della tariffa onnicomprensiva di € 40,00.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, fatte salve le peculiarità proprie della attività di certificazione dell'idoneità sportiva, che ha necessariamente carattere stagionale. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Salvo quanto previsto al comma precedente, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco

	dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'Azienda, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31/03/2016, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'Azienda.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto da ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	

	Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda, il quale dovrà provvedere con modalità tali da garantire che il rilascio delle certificazioni in favore degli atleti avvenga senza soluzione di continuità. La mancanza di preventiva autorizzazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, potrà essere sanata ex post con provvedimento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.	
	La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispet-	

	to delle disposizioni normative in materia.	
	Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.	
	L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottolencati:	
	- qualità delle prestazioni;	
	- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive	
	- Osservanza dei tempi minimi di trattamento; si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto potranno essere rideterminati senza che peraltro tale rimodulazione possa comportare un incremento del tetto assegnato e fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10. In ogni caso la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi.	
	- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.	
	Articolo 8 - Appropriatezza clinica	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre	

2001, e s.m.i.

Articolo 9 –Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda, con cadenza semestrale, entro il 20 del mese successivo a quello del semestre di riferimento, il numero di visite effettuate con l'indicazione per ciascuna di esse del sesso dell'assistito e della maggiore o minore età. Entro 10 giorni dal ricevimento l'Azienda avrà cura di trasmettere la predetta comunicazione all'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale.

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Le visite per rilascio delle certificazioni medico sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap saranno remunerate con un importo onnicomprensivo pari ad € 40,00 comprensivo degli esami strumentali di cui all'art. 6,

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modifica-

	zioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto,	
	il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11.	
	I predetti limiti dovranno essere rispettati anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno intervengano provvedimenti regionali di rimodulazione dei volumi delle prestazioni erogabili.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	

	Articolo 11 – Tetto spesa e Volume prestazioni	
	La Struttura si impegna a non superare globalmente per le prestazioni rientranti nei LEA i seguenti volumi di attività «prestazioni_» certificazioni annue pari ad € «tetto_»	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	

	Articolo 12 – Fatturazione e riscontri documentazione	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile.	
	La fattura sarà accompagnata da:	
	1) tabulato cartaceo contenente l'elenco degli atleti visitati	
	2) report contenente l'importo da portare in fatturazione	
	3) autocertificazione sul numero di visite effettuate complessivamente comprese le non contrattualizzate, sul rispetto della tempistica prescritta e sull'effettuazione delle	

prestazioni da parte del personale indicato nell'Allegato X, o, in caso di modifica, del cui nominativo sia stata data comunicazione alla RAS e ad ATS

Articolo 13 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate con DGR 25/38 del 18.07.2002.

ATS entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, , previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell'importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa).

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l'ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all'atto del primo pagamento utile.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, l'ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibile agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

L'inappropriatezza delle prestazioni, per quanto attiene il rispetto dei tempi minimi di erogazione, dovrà essere valutata sulla base dei parametri utilizzati dall'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale in sede di accreditamento della Struttura.

Art. 13 bis. Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta

all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ATS, valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione, potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 14 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 15 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, con esclusione del rinnovo tacito. Si da atto che l'Azienda, nelle more della stipula del contratto definitivo, ha autorizzato la Struttura ad erogare prestazioni nei termini indicati con le Note stesse prevedendo altresì che'importo fatturato sarebbe stato compreso nel tetto di spesa assegnato col contratto definitivo.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ATS e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642 /1972 e ss.mm.ii"

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle

norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Luogo e data

Rappresentante legale ATS

«Struttura»

ASSL_____

Il Rappresentante legale